



II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Processo verbale della seduta del 15 luglio 2009



PROCESSO VERBALE

L'anno 2009, del mese di luglio, il giorno 15, alle ore 10,00, in Perugia, presso la sede del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento Interno, prot. n. 3931 del 9 luglio 2009, si è riunita la II Commissione Consiliare permanente, con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
 - Approvazione processo verbale seduta precedente;
- 1) **ATTO N. 1556** – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Norme per l’attuazione del Fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvaticita e dall’attività venatoria”.
 2. **ATTO N. 1388** Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Nevi, concernente: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2.08.1996, n. 23 (Norme per l’attuazione del Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvaticita e dall’attività venatoria)”

Alle ore 10,00 il Presidente Tomassoni procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 del Regolamento Interno.

Sono presenti il Vice Presidente Fronduti Armando ed i Consiglieri:, Cintioli Giancarlo, Gilioni Mara, Mantovani Massimo, Nevi Raffaele, Ronca Enzo (in sostituzione del Consigliere Baiardini Paolo) e Zaffini Francesco.

Risultano assenti i Consiglieri Carpinelli Roberto e Lupini Pavilio.



II Commissione permanente

Partecipano alla riunione il Consigliere Santi Alfredo e l'Assessore Lamberto Bottini.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente sottopone all'approvazione il processo verbale della seduta svoltasi in data 29 giugno 2009.

La Commissione approva all'unanimità dei presenti.

Il Presidente Tomassoni introduce la discussione ricordando l'inter sugli atti n. 1556 e n. 1388 e comunica che sull'atto n. 1388 il Gruppo consiliare di Forza Italia ha richiesto, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento interno, che l'atto stesso venga rimesso alla discussione ed all'approvazione del Consiglio secondo il procedimento ordinario. Inoltre, comunica che il Consigliere Nevi, per quanto concerne l'atto n. 1388, quale proponente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 27 del Regolamento interno, ha richiesto che la proposta sia sottoposta all'esame dell'Assemblea.

Il Presidente Tomassoni dà lettura degli articoli, ai fini del loro esame, dell'atto n. 1556 dal n. 1 al n. 11, che si allegano.

Intervengono nella discussione i Consiglieri Cintioli, Gilioni, Fronduti, Ronca, Mantovani, Nevi, il Presidente Tomassoni e l'Assessore Bottini.

Vengono emendati gli articoli 2, 3, 5, 6, 10 e 11.



II Commissione permanente

(Esce il Consigliere Zaffini).

Il Presidente Tomassoni pone in votazione l'atto n. 1556 – con gli emendamenti apportati dalla Commissione.

La Commissione con 4 voti favorevoli – Consiglieri Tomassoni, Cintioli, Giloni, Ronca (Gruppo PD)– e con 3 voti di astensione – Consiglieri Nevi, Fronduti e Mantovani (Gruppo FI) – esprime a maggioranza parere favorevole sull'atto emendato, dando incarico di relazionare oralmente al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza al Presidente Franco Tomassoni e per la minoranza al Consigliere Massimo Mantovani.

(Esce il Vice Presidente Armando Fronduti).

Il Presidente Tomassoni sottopone all'esame della Commissione l'atto n. 1388.

La Commissione procede all'esame dell'atto ed al termine della discussione il Presidente Tomassoni pone in votazione l'atto medesimo.

La Commissione con 2 voti favorevoli (Consiglieri Mantovani e Nevi (Gruppo FI) e con 4 voti contrari (Consiglieri Tomassoni, Cintioli, Giloni e Ronca (Gruppo PD), esprime, a maggioranza dei presenti, parere sfavorevole sull'atto stesso.

La Commissione, ai sensi dell'art. 27, comma 5 del Regolamento interno, incarica il Presidente Tomassoni di riferire al Consiglio.



II Commissione permanente

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE
Diva Sacchetti

IL RESPONSABILE
SEZIONE ASSISTENZA ALLE
COMMISSIONI CONSILIARI
Rosanna Montanucci

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Piergiorgio Bura

IL PRESIDENTE
Franco Tomassoni



II Commissione permanente

Art. 1 <i>(Finalità)</i>
1. La Regione con la presente legge detta norme per la prevenzione e l'indennizzo dei danni non altrimenti indennizzabili provocati dalla fauna selvatica o inselvaticita e dall'attività venatoria.
Art. 2 <i>(Controllo e selezione della fauna selvatica ed inselvaticita per la prevenzione dei danni al patrimonio agricolo e zootecnico)</i>
1. Allo scopo di realizzare una efficace azione di controllo e di selezione della fauna selvatica ed inselvaticita al fine di prevenire danni al patrimonio agricolo e zootecnico e fronteggiare eventuali rischi di natura sanitaria, le Province di Perugia e di Terni provvedono, sentito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, alla individuazione ed alla identificazione delle aree, ivi comprese quelle vietate alla caccia, nelle quali la presenza di alcune specie, in particolare cinghiali, nutrie, storni e corvidi, è da ritenere incompatibile e dannosa per l'ecosistema.
2. In attuazione del disposto dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), le province predispongono piani finalizzati alla riduzione delle specie nell'intero territorio regionale, fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zoo-agroforestali, la prevenzione del rischio sanitario.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province presentano alla Giunta regionale una relazione finale che illustra i



II Commissione permanente

risultati conseguiti dall'attuazione dei piani di cui al comma 2.

Art. 3
(Risorse finanziarie)

1. La Giunta regionale, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, provvede alla ripartizione dei finanziamenti di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c) della l.r. 14/1994, tra gli Ambiti Territoriali di Caccia, di seguito denominati ATC, e le province.

2. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei finanziamenti, disponendo l'erogazione in ragione del cinquanta per cento delle somme entro il 30 marzo e della restante quota entro il 30 giugno.

3. Gli ATC istituiscono nel proprio bilancio un capitolo per il pagamento degli indennizzi costituito dai finanziamenti di cui al comma 1. In caso di insufficienza del fondo per il pagamento completo dell'indennizzo, al pagamento della restante quota provvede autonomamente il comitato di gestione degli ATC, con proprie risorse, reperite nell'ambito dei piani di gestione del prelievo del cinghiale.

4. Con i fondi assegnati ai sensi del comma 1, gli ATC indennizzano i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvaticata all'agricoltura, nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone di ripopolamento e di cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica.

5. Ciascuna provincia indennizza con i fondi assegnati ai sensi del comma 1, relativamente al territorio di propria competenza, i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvaticata alla zootecnia, alla agricoltura nelle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli.

Art. 4
(Tipologia dei danni alle produzioni agricole indennizzabili)



II Commissione permanente

1. Sono ammessi all'indennizzo i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvaticata alla produzione agricola.

2. Nei parchi regionali i danni derivanti da iniziative del soggetto gestore sono indennizzati dallo stesso ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette). L'ente gestore del parco predispone ed attua gli interventi necessari a ricomporre squilibri ecologici con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

3. I danni che si verificano nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie e nelle zone addestramento cani sono a carico dei titolari delle rispettive concessioni o autorizzazioni. I capi prelevati negli interventi di contenimento autorizzati dalla provincia, sono assegnati al concessionario e devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

4. Sono esclusi dall'indennizzo i danni che si verificano in terreni non destinati alle produzioni agricole e nei fondi chiusi di cui all'articolo 15, commi 3 e 8 della l. 157/1992.

Art. 5

(Valutazione dei danni alle produzioni agricole)

1. I danni alle produzioni agricole sono valutati con riferimento ai valori fissati nei mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna o, in mancanza di questi ultimi, ai valori riportati sui bollettini dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, di seguito denominato ISMEA, all'epoca del danno, al netto delle spese necessarie per il conseguimento della produzione.

2. Alla produzione agricola oggetto di conferimento a consorzi di produttori, cantine sociali, ammassi e simili, si



II Commissione permanente

applica il prezzo pattuito tra produttore e soggetto ricevente, ove inferiore a quello valutato secondo le modalità previste al comma 1.

3. L'indennizzo riconosciuto è soggetto ad una riduzione del cinquanta per cento nei seguenti casi:

a) mancata domanda per l'installazione di sistemi di difesa delle colture agricole da parte degli agricoltori che abbiano già fatto domanda di indennizzo nei precedenti anni;

b) mancato utilizzo dei sistemi di difesa e prevenzione finanziati con i fondi stanziati dagli ATC per i piani di prevenzione o con specifici programmi di intervento attuati dalle province. Lo stato di manutenzione e gestione delle strutture di prevenzione approntate deve essere riportato nel verbale di accertamento del danno.

Art. 6
*(Tipologia dei danni alle produzioni zootecniche
indennizzabili)*

1. I danni indennizzabili provocati dalla fauna selvatica ed inselvaticita alla produzione zootecnica riguardano esclusivamente bovini, equini, ovini e caprini al pascolo purché non abbandonati, nonché ungulati selvatici poligastrici in allevamenti a scopo alimentare.

2. Non sono indennizzati i danni al bestiame verificatisi in luoghi o in periodi in cui è vigente il divieto di pascolo.

3. I danni causati al patrimonio zootecnico dal lupo non sono indennizzabili qualora il lupo sia stato ucciso o mutilato dal soggetto danneggiato.

4. Sono computati nell'indennizzo anche i capi dispersi a seguito dell'aggressione, risultanti dai registri di stalla o altrimenti documentabili.



II Commissione permanente

5. L'indennizzo riconosciuto è soggetto ad una riduzione del cinquanta per cento nei seguenti casi:

- a) mancata domanda per l'installazione di sistemi di difesa degli allevamenti da parte degli agricoltori che abbiano già fatto domanda di indennizzo nei precedenti anni;
- b) mancato utilizzo dei sistemi di difesa e prevenzione finanziati con i fondi stanziati dagli ATC per i piani di prevenzione o con specifici programmi di intervento attuati dalle province. Lo stato di manutenzione e gestione delle strutture di prevenzione approntate deve essere riportato nel verbale di accertamento del danno.

Art. 7

(Valutazione dei danni alle produzioni zootecniche)

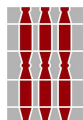
1. I danni alle produzioni zootecniche sono valutati con riferimento ai valori fissati nei mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna o, in mancanza di questi ultimi, ai valori riportati sui bollettini ISMEA, all'epoca del danno. All'atto della stima si tiene comunque conto dell'età dell'animale in relazione alla produttività e al valore di mercato dello stesso e delle finalità produttive dell'azienda.

2. Nel caso di animali giovani il valore minimo indennizzabile è pari a quello corrispondente a soggetti appartenenti alle categorie:

- a) bovini ed equini di peso vivo pari a chilogrammi 250;
- b) ovini e caprini di peso vivo pari a chilogrammi 10.

3. Qualora non siano già previste valutazioni economiche specifiche per animali iscritti ai libri genealogici, il valore stimato con le modalità sopraindicate è aumentato del venti per cento per i capi selezionati iscritti ai registri genealogici di razza. L'importo dell'indennizzo è diminuito dell'eventuale valore residuo degli animali danneggiati.

4. È corrisposto un indennizzo, su attestato del servizio



II Commissione permanente

veterinario delle Unità Sanitarie Locali, per compensare la riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate sostenute in conseguenza del danneggiamento, nell'eventualità di ferimento che non comporti l'abbattimento del capo.

5. Sono indennizzabili danni da aborto e perdita di produzione lattiera derivanti dalla aggressione di lupi o cani inselvaticiti. La perdita di produzione lattiera è stimata con riferimento alla produzione media per specie e periodo e, in caso di conferimento, in base alla quantità denunciata al caseificio o allo stabilimento per la trasformazione e lavorazione industriale del latte.

6. Sono inoltre ricompresi nell'indennizzo, i costi documentati, sostenuti per lo smaltimento delle carcasse, purché effettuato secondo la vigente normativa sanitaria.

Art. 8

(Procedura per la denuncia dei danni e per la domanda di indennizzo)

1. Per i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvaticita all'agricoltura, nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, la denuncia dei danni è presentata dall'interessato, contestualmente alla domanda per l'indennizzo, agli ATC.

2. Per i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvaticita alla zootecnia ed alla agricoltura nelle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli, la denuncia dei danni è presentata, contestualmente alla domanda per l'indennizzo, alla provincia competente per territorio.

Art. 9

(Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni



II Commissione permanente

dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione.

Art. 10
(Abrogazioni di norme)

1. La legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 (Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvaticata e dall'attività venatoria) è abrogata.

2. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 - Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvaticata e dall'attività venatoria - ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono abrogati.

3. Il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è abrogato.

Art. 11
(Disposizioni finanziarie)

1. La percentuale di indennizzo riconosciuta sul danno liquidabile è calcolata nel seguente modo:

a) per l'anno 2009 - settantacinque per cento;

b) per l'anno 2010 - ottantacinque per cento;

c) per l'anno 2011 e seguenti – cento per cento.

2. Per il triennio 2009-2011 le percentuali degli stanziamenti del bilancio regionale, previste all'articolo 40, comma 1 della



II Commissione permanente

l.r. 14/1994, come sostituito dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 37 (Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio - Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sono così modificate:

- a) il quattro per cento per interventi diretti della Regione;
- b) il sei per cento per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;
- c) il trentatre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura e alla zootecnia su tutto il territorio, secondo le modalità previste dalla presente legge. Eventuali disponibilità del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti di gestione faunistico-ambientale gestiti dagli ATC;
- d) il cinquantasette per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico-ambientale e venatoria operata dalle province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le province possono utilizzare, nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del cinquanta per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di gestione faunistico-ambientale attraverso la conduzione degli ATC a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione.